CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.4 del 1 luglio 2021

Riunione del 25 giugno 2021

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti Avv. Fabio Gullotta

Avv. Aniello Merone (relatore)

CSA4.20.21 – Reclamo d'urgenza del sodalizio Soliera Volley 150, avverso l'omologazione della gara AS Corlo Hidromec c. Soliera Volley 150 giocata il 10.6. 2021, proposto ai sensi degli artt. 23 e 28 del Regolamento giurisdizionale.

La Corte Sportiva di Appello

- Letti gli atti delle parti ed esaminati i documenti;
- Rilevato che la doglianza del sodalizio reclamante attiene al mancato rispetto da parte della società ospitante della normativa volta a contenere il diffondersi della pandemia da Covid 19 — avendo il medesimo ravvisato la presenza sugli spalti di un numero di persone ampiamente superiore al consentito che, sebbene fatte allontanare nel corso della gara grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, avrebbero compromesso la legittimità della medesima, costringendo le giocatrici a competere in una situazione di grave condizionamento psicologico e ambientale — in ragione del quale, pertanto, si chiede di dichiarare la nullità dell'omologa della gara e di ordinarne per l'effetto la ripetizione.
- Sentiti, all'udienza di discussione del 25 giugno 2021, per la reclamante l'Avv. Celestino Salami, il sig. Luciano Turci e il dirigente Lazzaretti Roberto, per la resistente il presidente del sodalizio Luigi Costantini Cuoghi
- Osservato come, ai sensi dell'invocato art. 23 del Regolamento giurisdizionale, la formale (e corretta) proposizione di un reclamo avverso l'omologazione del risultato di gara gravi la società reclamante e i propri tesserati di una serie di adempimenti, tutti previsti a pena di inammissibilità e nel rispetto di termini espressamente qualificati come perentori, vale a dire:
    a) preannunciare verbalmente, tramite il proprio capitano, l'istanza di reclamo al primo arbitro, che è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto (ex art. 23, comma 3);
    b) confermare l'istanza per scritto, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, ad opera del capitano o di un dirigente del sodalizio, consegnando il preannuncio scritto al primo arbitro affinché lo unisca al rapporto di gara (ex art. 23, comma 4);
    c) inoltrare l'istanza di reclamo debitamente motivata, entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione

della gara alla società avversaria e al Giudice Sportivo (nazionale o territoriale) competente (ex art. 23, comma 6).

- Considerato che nessuno degli adempimenti che precedono è stato rispettato dal sodalizio reclamante, il quale nella propria impugnativa lamenta unicamente l'indisponibilità degli Ufficiali di gara a raccogliere il (primo) preannuncio verbale, vale a dire una circostanza che anche ove documentata (nulla si rinviene al riguardo negli atti ufficiali di gara, gli unici valutati e valutabili dal Giudice Sportivo ai fini dell'omologa ex artt. 20 e 21 R. Giur.) non potrebbe sanare i vizi procedurali qui sopra menzionati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conferma l'omologa della gara.

F.to il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

Affisso il 1 Luglio 2021